

Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 94/11/CE, immette sul mercato calzature prive di etichetta è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro	Art. 3 , c. 1 Decreto legislativo 190 del 15 novembre 2017
Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 94/11/CE, mette a disposizione sul mercato calzature prive di etichetta è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 700 euro a 3.500 euro.	Art. 3 , c. 2 Decreto legislativo 190 del 15 novembre 2017
Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 94/11/CE, immette sul mercato calzature con composizione diversa da quella dichiarata in etichetta, relativamente ai materiali usati nei principali componenti delle calzature indicati nell'allegato I della direttiva 94/11/CE, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro	Art. 3 , c. 3 Decreto legislativo 190 del 15 novembre 2017
Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato calzature con etichetta non conforme alle indicazioni stabilite dall'articolo 4, paragrafi 1, 2, 3 e 4, della direttiva 94/11/CE, riportate in lingua italiana, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro. 5. La medesima sanzione amministrativa di cui al comma 4 del presente articolo si applica anche al fabbricante o all'importatore che utilizza una lingua diversa dall'italiano o da altra lingua ufficiale dell'Unione europea.	Art. 3 , c. 4 Decreto legislativo 190 del 15 novembre 2017
Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che mette a disposizione sul mercato le calzature senza avere informato correttamente il consumatore finale, del significato della simbologia adottata sull'etichetta in violazione dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 94/11/CE, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.	Art. 3 , c. 6 Decreto legislativo 190 del 15 novembre 2017
L'autorità di vigilanza, ove rilevi che le calzature sono prive di etichettatura o che l'etichettatura non è conforme alle prescrizioni della direttiva 94/11/CE, previo accertamento e contestazione delle violazioni delle disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge n. 689 del 1981, assegna un termine perentorio di sessanta giorni al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio delle calzature sul mercato nazionale, per la regolarizzazione dell'etichettatura o il ritiro delle calzature dal mercato.	Art. 3 , c. 7 Decreto legislativo 190 del 15 novembre 2017
Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti che non ottemperano al provvedimento di cui al comma 7 del D Lgs 190/2017 entro il termine assegnato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.	Art. 3 , c. 8 Decreto legislativo 190 del 15 novembre 2017
Il produttore o il distributore che non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 euro a 40.000 euro.	(art. 112, comma 4, decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)
Il produttore che viola l'obbligo di indicare la propria identità ed estremi sul prodotto è soggetto ad una sanzione amministrativa compresa fra 1.500 euro e 30.000 euro.	(art. 112, comma 5, decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)